



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Avvocati: la notifica a mezzo PEC è già operativa?

Autore: Nicola Giofrè | 23/10/2013



***L'innovativo procedimento di notifica a mezzo PEC è in vigore dal 24 maggio scorso ma, a causa di un'infelice formulazione della norma, sembrerebbe inutilizzabile fino al 15 dicembre 2013.***

“Le notifiche a mezzo PEC, tra favole e realtà”. Così potrebbe titolare un ipotetico contributo scientifico destinato a ripercorrere una delle tappe più interessanti del processo di digitalizzazione della giustizia italiana. Eh sì, perché dalle proclamazioni di intenti agli indubbi benefici dell'impiego della posta certificata iniziano a far capolino le prime questioni pratiche che, nei fatti, hanno ingenerato

uno stato di incertezza tale da bloccare anche gli avvocati più pratici.

In particolare, il problema principale ruota intorno all'esatta interpretazione da attribuire alle disposizioni riportate nell'articolo dedicato all'individuazione delle fonti da cui estrarre gli indirizzi PEC del destinatario **[1]**. Premettendo che tali coordinate devono risultare da pubblici elenchi **[2]**, la norma in esame dispone che *"A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi"*:

- **il domicilio digitale dei cittadini**, elenco non ancora istituito ma che includerà tutti gli indirizzi PEC comunicati dai cittadini alla Pubblica Amministrazione;

- **l'elenco degli indirizzi PEC della Pubblica Amministrazione** in via di completamento e consultabile qui <http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>

- **l'elenco degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti**, consultabile al seguente indirizzo <http://www.inipec.gov.it/cerca-pec>;

- **REGINDE**, elenco che include gli indirizzi PEC dei professionisti, degli ausiliari del giudice con determinati requisiti e dei soggetti appartenenti ad enti pubblici. La consultazione è possibile, previa autenticazione, al seguente indirizzo [https://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_1\\_0.wp?previousPage=pst\\_1\\_12&contentId=SPR354](https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_12&contentId=SPR354).

Alla luce di ciò è pacifico che non tutti gli indirizzi telematici siano validi ai fini della notifica degli atti processuali, ma bensì soltanto quelli contraddistinti dal requisito della **pubblicità**. Ciò che invece ha destato interpretazioni contrastanti, ingenerando dubbi irrisolti tra gli addetti ai lavori, concerne l'immediata utilizzabilità degli stessi.

All'indomani dell'entrata in vigore della normativa, voci autorevoli, e con esse gli avvocati più intrepidi, hanno sostenuto la piena operatività della notifica in proprio a mezzo PEC, quanto meno per gli elenchi già istituiti poiché, in quanto pubblici, sono liberamente fruibili dai diretti interessati.

Di conseguenza, la norma dovrebbe essere interpretata nel seguente senso: il professionista ha diritto da subito a usufruire della notifica a mezzo PEC, salvo che l'indirizzo del destinatario sia rinvenibile in un qualsivoglia elenco definito pubblico per legge. Per contro, dal 15 dicembre 2013 saranno fruibili, ai fini della notifica degli atti processuali, i soli elenchi pubblici individuati dalla normativa specifica, sintetizzata in precedenza.

Seppur apprezzabile, non ci sentiamo di convenire con tale orientamento per diverse ragioni.

## **Interpretazione**

Secondo il nostro modesto parere, l'intenzione del legislatore muove dall'esigenza di restringere il campo d'azione delineato dall'art. 3 bis della L. 53/94 (secondo cui le notifiche telematiche possono essere effettuate solo agli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi), per individuare, con aritmetica certezza, le fonti da cui attingere le coordinate per le notificazioni telematiche. Pertanto, la pubblicità dell'elenco sarebbe un requisito essenziale ma non esaustivo a consentire il perfezionamento della notifica.

Ne consegue che, ai fini delle notifiche in proprio, poco importa che siano già disponibili elenchi pubblici gestiti da enti ufficiali ed accessibili al pubblico indifferenziato, poiché il legislatore pretenderebbe la consultazione dei soli elenchi summenzionati che, tra l'altro, acquisiranno efficacia a partire dal 15 dicembre 2013.

Se così non fosse, aumenterebbe il rischio di pregiudicare le esigenze di certezza e sicurezza nelle comunicazioni ed impedirebbe agli agenti interessati – quindi tanto alle parti quanto al giudice – di valutare nelle sedi opportune la regolare costituzione del contraddittorio.

Ricordiamo infatti, che la reperibilità dell'indirizzo PEC del destinatario è solo una delle funzioni svolte dai pubblici elenchi, dato che la loro consultazione deve garantire anche il processo inverso, ossia l'individuazione della PEC del mittente, operazione possibile esclusivamente se sono stati individuati *ex lege* specifici indici cui far riferimento.

## **Ragioni pratiche**

Il mondo cambia, le società si evolve ed il progresso scardina le resistenze conservatrici. Assunto indubbiamente vero, salvo che non si parli delle aule di giustizia, uniche realtà nelle quali, spesso, all'innovazione si preferiscono le prassi obsolete, a volte anche a costo di non conformarsi alla legge. Ed il risultato, per quel che ci interessa, potrebbe palesarsi in **una declaratoria di improcedibilità del ricorso** per mancanza di formale notifica a controparte. Pertanto, onde evitare situazioni spiacevoli, è consigliabile attendere ancora un po'. D'altronde non sarà qualche mese in più a scatenare l'ira delle anime più inquiete, se si considera che la digitalizzazione della giustizia italiana è in viaggio dal lontano 2005.

## **Ragioni di ordine giurisdizionale**

Le prime pronunce in merito non si sono fatte attendere: è sufficiente leggere un'ordinanza del Tribunale di Padova **[3]** per constatare come le interpretazioni accademiche spesso influenzano direttamente gli orientamenti giurisdizionali.

Ovviamente l'esempio menzionato è finalizzato a dare contezza dei rischi concreti cui va incontro chi ritiene più aderente alle intenzioni del legislatore, l'impiego immediato delle notifiche in proprio a mezzo PEC.

In definitiva un dato è certo: nessun dubbio sarebbe sorto se fosse stata prestata maggiore attenzione nella fase di stesura della norma. Ma poiché il diritto non si scrive - e tanto meno si legge - con i "ma" e con i "forse", non ci resta che interpretare quel che ci è stato propinato.

Per tale ragione vi invitiamo a dire la vostra, lasciando un commento nel box del forum sottostante e, qualora lo vogliate, vi rimandiamo alla nostra guida pratica sulle modalità di notifica degli atti tramite PEC ([“Avvocati: come notificare gli atti via Pec”](#)).

## **Note**

**[1]** All'art. 16- ter, D.L. 179/2012 (cd. decreto Crescita 2.0). **[2]** Art. 3 bis, L. n. 53/1994. **[3]** Trib. Padova, ord. del 9 maggio 2013. Con la stessa, è stata disposta la rinnovazione con mezzi ordinari, di una notifica effettuata a mezzo PEC perché, secondo il giudice è esclusa la possibilità del suo impiego fino al 15 dicembre 2013, poiché solo da questa data potranno considerarsi “pubblici” gli elenchi che contengono gli indirizzi di posta.